



COMUNE DI RESCALDINA
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO TARI (IUC)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2020
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 25 settembre 2020
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 7 maggio 2021
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 25 giugno 2021
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 25 marzo 2022
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2022

SOMMARIO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
SOGGETTO ATTIVO.....	4
FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	4
ACCERTAMENTO.....	5
SANZIONI ED INTERESSI.....	5
RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI.....	6
RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
RIMBORSI.....	7
IMPORTI MINIMI.....	8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA.....	8
COMPENSAZIONE.....	8
RATEIZZAZIONI DEI VERSAMENTI.....	8
CONTENZIOSO.....	9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	10
OGGETTO DELLA COMPONENTE TARI.....	10
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	10
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	11
SOGGETTI PASSIVI.....	12
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	12
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO.....	13
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	13
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	14
COSTO DI GESTIONE.....	15
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	16
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	16
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
SCUOLE STATALI.....	18
TRIBUTO GIORNALIERO.....	18
TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA).....	19
RIDUZIONI E ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	19
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
RIDUZIONI PER IL RECUPERO.....	23

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	23
AGEVOLAZIONI.....	23
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	23
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	23
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	24
RISCOSSIONE.....	25
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	25
AGEVOLAZIONI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19.....	26
ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	27

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rescaldina dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) La IUC legge 27.12.2019 n. 160 si compone della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 3) Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

- 1) Soggetto attivo della TARI (IUC) è il Comune di Rescaldina relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale designa un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - inviare questionari al contribuente;
 - richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
 - richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.

- 3) Il funzionario responsabile può, con autonomo atto gestionale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione

delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

Articolo 4 ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
- 2) Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile.
- 3) A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti.
- 4) L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto. L'avviso indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare, salvo quanto previsto dall'art. 6, in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
- 5) Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
- 6) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 7) All'imposta si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D. Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.
- 8) Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo possono essere effettuate secondo le modalità dell'accertamento esecutivo stabilite dall'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

Articolo 5 SANZIONI ED INTERESSI

- 1) In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre i sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7) Le sanzioni previste dalla normativa non si applicano, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 472/1997, quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.
- 8) Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune.
- 9) Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 6

RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI

- 1) Il Funzionario Responsabile dell'imposta, su richiesta del contribuente da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, può concedere in caso di temporanea situazione di difficoltà, la rateizzazione del debito relativo agli avvisi di accertamento che il richiedente indicherà nell'istanza.
- 2) Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Per le persone fisiche e le ditte individuali gli ultimi estratti conto bancari, postali, di deposito e di investimento disponibili e quelli riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, una dichiarazione delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare, oppure la dichiarazione ISEE aggiornata al momento della richiesta di rateizzazione;
 - b) Per le persone giuridiche l'ultimo bilancio approvato, una dichiarazione delle proprietà immobiliari e gli ultimi estratti conto bancari, postali, di deposito e di investimento disponibili e quelli riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) L'importo minimo di ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore a € 100,00.
- 4) Il Comune si riserva di richiedere forme di garanzia a tutela del proprio credito.
- 5) L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, per il pagamento degli accertamenti, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a diciotto rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili

- 6) In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797 della L. 160/19, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo concesso alla rateizzazione (4-12-18-24 o 36 mesi)
- 7) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
- 8) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- 9) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale

Articolo 7

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e da quanto riportato nel presente Regolamento comunale, in quanto compatibili .
- 2) Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante incarico affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.
- 3) La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.

anche sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 8

RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro i termini stabiliti dalle norme in vigore.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 5, commi 8 e 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 3) Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

Articolo 9 IMPORTI MINIMI

- 1) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, al rimborso o alla compensazione qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, o l'importo del tributo da compensare è inferiore o pari ad € 15,00 (quindici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

- 1) Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista una legittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di ragioni agevolative precedentemente negate, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 11 COMPENSAZIONE

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune la compensazione, per il singolo tributo TARI o fra i tributi IMU e TARI, delle somma a credito con quelle dovute al Comune sia per l'anno di imposta di riferimento cui il credito si riferisce sia all'anno di gestione successivo, a favore di se stesso oppure di soggetti passivi contitolari o coobbligati.
- 2) Non si procede alla compensazione di importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.
- 3) Il Funzionario Responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 12 RATEIZZAZIONI DEI VERSAMENTI

- 1) Ai privati cittadini e alle ditte individuali che ne fanno richiesta e che si trovano in comprovata difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione di 12 mesi. Alla rateizzazione non vengono applicati interessi.
La comprovata difficoltà economica deve essere accertata dall'ufficio tributi e sussiste quando la dichiarazione ISEE valida, che deve essere allegata alla domanda di rateizzazione, è di importo uguale o inferiore ad euro 15.000,00.
- 2) Per i soggetti di cui al comma 1, nei casi di:
 - a) risoluzione o sospensione dell'attività lavorativa;
 - b) mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico;
 - c) cessazione di attività per i lavoratori autonomi;succedutisi nel corso dell'anno d'imposta per il quale si chiede la rateizzazione e per il quale non è ancora possibile effettuare dichiarazione ISEE il richiedente può ottenere la rateizzazione con apposita autocertificazione se non in possesso di altra documentazione idonea comprovante.
- 3) Per i richiedenti di cui al comma 2 è fatto obbligo di presentare la dichiarazione ISEE entro il 30 settembre dell'anno successivo al quale è stata concessa la rateizzazione.
- 4) In caso contrario o se dalla dichiarazione ISEE presentata nei termini non sussistono i requisiti di cui al comma 1 si applicano sanzioni ed interessi al tasso legale.
- 5) La rateizzazione è applicata quando l'importo complessivamente da versare a titolo di tributi comunali è pari o superiore a € 150,00.

- 6) Alle attività commerciali e produttive esercitate in forma societaria che ne fanno richiesta e che si trovano in accertato stato di crisi può essere concessa una rateizzazione di 12 mesi. Alla rateizzazione non vengono applicati interessi.
- 7) Lo stato di crisi deve essere accertato dall'ufficio tributi e sussiste quando è aperta una procedura di:
 - a) Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
 - b) Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
 - c) Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga);
 - d) Mobilità;
 - e) Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione di cui al titolo III del RD 267/1942;
 - f) Altri istituti simili previsti dalla Legge.
- 8) La rateizzazione non può essere concessa qualora i casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) siano in essere contestualmente con l'apertura di una o più sedi al di fuori del territorio nazionale, quando la società appartiene a gruppi con domicilio fiscale nei paesi della "black list" individuati dall'Agenzia delle Entrate e, se società di capitale, quando nei sei mesi precedenti abbia effettuato distribuzione di utili o di dividendi. A tal fine, allegata alla domanda di rateizzazione dovrà essere presentata valida visura camerale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti.
- 9) Qualora la distribuzione di utili o dividendi avvenga successivamente alla richiesta di rateizzazione e fino ai termini della stessa, il Comune provvederà a dichiarare decaduto il piano di rateizzazione e a richiedere le sanzioni e gli interessi al tasso legale su ogni rata già corrisposta.
- 10) La rateizzazione è applicata quando l'importo complessivamente da versare a titolo di tributi comunali è pari o superiore a € 3.500,00.
- 11) Le domande di cui al comma 1 e al comma 5 devono essere presentate almeno 15 giorni prima della scadenza del tributo per il quale si richiede la rateizzazione.
- 12) Qualora la rateizzazione dovesse comprendere più tributi il termine del periodo precedente è riferito al tributo che scade prima.
- 13) In ogni caso, la prima rata non può scadere oltre il giorno di scadenza del tributo stesso. A tal fine l'Ente deve inviare o avvisare il richiedente della disponibilità del prospetto di rateizzazione almeno 5 giorni prima della scadenza della prima rata.
- 14) In caso contrario la scadenza delle singole rate viene posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di ritardo con cui l'Ente ha avvisato il contribuente.
- 15) Ai ritardi di versamento da parte del contribuente rispetto al prospetto di rateizzazione sono applicati gli interessi legali.
- 16) In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:
 - a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione concessa;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo residuo non può essere quindi rateizzato.

Articolo 13 CONTENZIOSO

- 1) Il ricorso può essere proposto, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento delle Entrate comunali, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

- 3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto vigente Regolamento delle Entrate comunali.
- 4) Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015 e modificato dall'art. 10 della L.96/2017, dal 1° gennaio 2017 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 15

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
- 6) Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 16

OGGETTO DELLA COMPONENTE TARI

- 1) La componente TARI (Tassa sui Rifiuti) del tributo I.U.C. (Imposta Unica Comunale), d'ora in avanti denominata TARI, prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) é diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- 3) La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 17

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma precedente;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso.

Articolo 19

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, L. 147/2013).
- 2) Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 20

SOGGETTI PASSIVI

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici (art. 1, comma 642, L. 147/2013).
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie (art. 1, comma 643, L. 147/2013).
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art. 1, comma 644, L. 147/2013).

Articolo 21

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, granai e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli con esclusione dei parcheggi ad uso pubblico di proprietà di utenze non domestiche chiusi con recinzioni o con sbarre di accesso;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) i solai e sottotetti non collegati con scale fisse, ascensori o montacarichi.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti in autocertificazione da parte del soggetto passivo del tributo.
- 3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 22

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- 1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2) Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 21 del presente Regolamento.

Articolo 23

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 43 c. 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2) Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- 3) Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta il 40% di abbattimento.
- 4) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
- a) presentare apposita istanza sul modello messo a disposizione dal Comune, indicando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare, entro il 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, con apposita dichiarazione, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).In difetto, se la dichiarazione viene presentata in ritardo si applicherà una sanzione pari al 2% del tributo oggetto di esenzione con un minimo di € 200,00;
- 5) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

Articolo 24

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è pari all'ottanta per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

- 2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano per cui non sia possibile addivenire alla determinazione della superficie come al precedente comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 3) Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- 4) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di m. 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Articolo 25 COSTO DI GESTIONE

- 1) Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in base alla normativa vigente in materia e con riferimento alle deliberazioni di ARERA.
- 3) Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4) È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 26 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, L. 147/2013).
- 2) La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 3) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 27 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi am-

mortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 28

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2) L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Articolo 29

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 30

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio con domicilio all'estero o in altro Comune e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa variabile, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Se il periodo di assenza si suddivide su due annualità impositive, si conguaglierà il tributo della seconda annualità.
- 3) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in

sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

- 4) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- 5) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, sono esenti dall'applicazione della TARI per la sola quota di tariffa variabile, di cui al relativo Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe TARI dell'anno di riferimento. Per la determinazione della quota di tariffa fissa il numero degli occupanti è fissato ad una unità. Per usufruire da quanto stabilito dal presente comma dovrà essere presentata richiesta documentata. In caso di presentazione tardiva della richiesta l'applicazione di quanto disposto dal presente comma potrà avvenire solo se il Comune riuscirà ad accertare in modo inequivocabile la presenza dei requisiti.
- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7) Il numero degli occupanti è rilevato in automatico dai registri anagrafici della popolazione:
 - per le nuove utenze domestiche la rilevazione avviene alla data di "inizio ubicazione" dichiarata nella denuncia TARI;
 - per le utenze domestiche già attive la rilevazione avviene alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- 8) Le variazioni che interverranno successivamente a tali date saranno sempre acquisite in automatico dai registri anagrafici della popolazione e calcolate giornalmente. Tali dati saranno acquisiti al fine dell'emissione degli avvisi di pagamento (1^a acconto, eventuale 2^a acconto e saldo) ed eventuali conguagli a seguito di variazioni intervenute successivamente all'emissione di detti avvisi saranno effettuati ai sensi del successivo art. 45.
- 9) Le utenze domestiche tenute a disposizione dal proprietario sono esenti dall'applicazione della TARI per la sola quota di tariffa variabile, di cui al relativo Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe TARI dell'anno di riferimento. Per la determinazione della quota fissa il numero degli occupanti è fissato ad una unità. Per usufruire di quanto stabilito dal presente comma dovrà essere presentata richiesta documentata.

Articolo 31

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui alla tabella 3b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 32

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

- 2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA; in assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
- 7) Dall'anno 2021 alle utenze classificate con la categoria 20 (Attività industriali con capannoni di produzione) sarà applicata la TARI sia per la parte fissa che per quella variabile alle superfici che non sono funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali (quali mense, uffici, servizi, depositi o magazzini di prodotti finiti sia interni che su area esterne ai capannoni, cortili, piazzali, abitazioni di custodi, ecc.). Le superfici dichiarate non funzionalmente collegate alle attività produttive di rifiuti speciali verranno assoggettate alla TARI applicando la rispettiva classificazione.

Articolo 33 SCUOLE STATALI

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2) Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di conferenza stato città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende il tributo provinciale di cui all'art. 62, che sarà scorporato e versato alla Provincia.
- 3) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma 1 è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI (art. 1, comma 655, L. 147/2013).

Articolo 34 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (art. 1, comma 662, L. 147/2013).
- 2) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun mq. di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 50% (art. 1, comma 663, L. 147/2013).

- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D. Lgs.14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (art. 1, comma 664, L. 147/2013).
- 5) In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
- 6) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 35

TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

- 1) Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA).
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale.

Articolo 36

RIDUZIONI E ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, agli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale con la riduzione del 20%.
- 2) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della sola parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nell'anno di riferimento. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le utenze che hanno presentato istanza al fine di monitorare l'effettivo svolgimento dell'attività di compostaggio domestico. Alle utenze i cui controlli risultano negativi verrà cancellata l'agevolazione a partire dalla data della verifica e verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. Il recupero dell'agevolazione verrà recepito nel primo avviso di pagamento TARI utile.
- 3) La tassa si applica nella misura del 50% per i locali di abitazione di soggetti portatori di handicap o invalidi in misura superiore al 60% e con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare non superiore ad € 12.669,00.
- 4) Sono esenti dalla tassa le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui indice della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'INPS.
- 5) Il regolamento ISEE può prevedere forme di riduzione e esenzione della tassa. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti comma saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e avranno effetto dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

- 5bis)** A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
- 6)** Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 37

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1)** Alle utenze non domestiche per attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività si applica una riduzione del 20% della sola parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo, nell'anno di riferimento.
- 2)** Alle utenze non domestiche quali alberghi, tabaccherie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie, amburgherie, bar e caffè che non possiedono slot machine o videopoker si applica una riduzione del 30%.
- 3)** Le suddette utenze non domestiche che durante l'anno installano slot machine o videopoker perdono il beneficio dal giorno di installazione delle stesse, mentre quelle che durante l'anno rinunciano al possesso acquisiscono il beneficio dal giorno della disinstallazione.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 30 giorni dall'installazione o disinstallazione di slot machine o videopoker, le utenze non domestiche dovranno presentare comunicazione su apposito modello predisposto dal Comune, il quale si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica da parte della Polizia Locale.

Per l'anno 2017, primo anno di entrate in vigore, la riduzione si applica previa richiesta degli aventi diritto da effettuarsi mediante presentazione, entro il 30 aprile, di apposito modello attestante l'assenza di slot machine o videopoker nel locale pubblico.

- 4)** Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, secondo i criteri stabiliti dal presente comma.

Per "recupero di materia" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 15% della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile, è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero in relazione alla quantità di rifiuto calcolata in base ai coefficienti di produzione kd applicati in sede di determinazione della tariffa per ciascuna categorie di utenza non domestica, e determinata in base alla seguente formula:

Coefficiente di recupero = Q_r/Q_p

dove Q_r =quantità in kg, dimostrata dal contribuente, di rifiuti avviati al recupero nel periodo di riferimento;

Q_p =quantità in kg di rifiuti prodotti (Superficie imponibile x coefficiente kd).

In relazione al coefficiente di recupero la percentuale di riduzione della tariffa variabile è la seguente:

- pari al 5% per un coefficiente maggiore o uguale a 0,1 e minore di 0,5;
- pari al 10% per un coefficiente maggiore o uguale a 0,5 e minore di 0,9;

- pari al 15% per un coefficiente maggiore o uguale a 0,9.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e allegando la seguente documentazione:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al recupero;
- b) attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge al soggetto che effettua il recupero dei rifiuti urbani.

La riduzione si applica sulla tariffa dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il recupero.

Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

Ai fini della riduzione di cui al presente comma non si tiene conto in ogni caso dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari eventualmente conferiti in regime di raccolta differenziata.

Le riduzioni del presente comma non sono cumulabili con le riduzioni previste nel presente regolamento all'articolo 39 comma 2 e con quelle previste dal comma 1 del presente articolo.

- 5) Alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%.

Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione della fattispecie si considerano le definizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 2 della Legge 166/2016.

Per poter accedere alla riduzione i contribuenti devono presentare, nell'anno di inizio della cessione delle eccedenze alimentari, apposita istanza all'Ufficio Tributi, su modulistica predisposta dal Comune e allegando, congiuntamente all'associazione (o alle associazioni), il progetto di collaborazione finalizzato al contrasto dello spreco alimentare. Da tale data, al termine di ogni semestre, l'associazione beneficiaria delle eccedenze alimentari deve inviare all'Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione di utilizzo dei beni ceduti, senza scopo di lucro ma esclusivamente a fini di solidarietà sociale, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto (o di documenti equipollenti) corrispondenti ad ogni cessione.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ritirati dalla vendita e ceduti nell'anno precedente, sottoscritto dal contribuente e dall'associazione (o dalle associazioni) alla quale i prodotti sono stati ceduti.

La riduzione tariffaria è quantificata in 0,20 €/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, viene applicata sulla parte variabile della tariffa rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate e non può comunque superare il 30% della parte variabile.

Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche e di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

La riduzione del presente comma non è cumulabile con la riduzione prevista dal presente regolamento all'articolo 39 comma 2.

- 6) Agli esercenti, distributori e produttori di bevande di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 03.07.2017 n. 142 che aderiscono al sistema del "vuoto a rendere" di cui al suddetto Decreto è riconosciuta la riduzione del

15% della parte variabile della tariffa, commisurata in proporzione dei mesi di adesione. Un periodo maggiore o uguale di 15 giorni si considera come mese intero, per il periodo inferiore il mese non viene conteggiato.

Per poter accedere alla riduzione i contribuenti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi, allegando il modulo di adesione di cui all'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale, impegnandosi altresì ad inviare, ogni trimestre, il modulo di cui all'allegato 3 del Decreto.

L'agevolazione partirà dalla data di presentazione dell'istanza e sarà valida fino alla data di comunicazione dell'interruzione della pratica del "vuoto a rendere", e comunque al termine della sperimentazione di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Ministeriale.

Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche e di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

La riduzione del presente comma non è cumulabile.

- 7) Le utenze non domestiche possono scegliere di servirsi del libero mercato per la raccolta e smaltimento dei propri rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze che effettuano la scelta di non avvalersi del servizio pubblico dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno in corso per conferire i rifiuti al privato dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale dichiarazione avrà valore per gli anni in essa dichiarati con il minimo di cinque.

Le utenze nel caso volessero riusufuire del servizio pubblico prima dello scadere dei 5 anni, o degli anni dichiarati, dovranno presentare richiesta entro il 30 giugno dell'anno in corso e la riattivazione del servizio pubblico potrà avvenire dal 1^a gennaio dell'anno successivo.

Le utenze che conferiscono al privato dovranno presentare, entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno successivo all'avvio del conferimento dichiarazione, attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)

Se le attestazioni vengono presentate in ritardo si applicherà una sanzione pari al 2% del tributo oggetto di esenzione con un minimo di €200,00.

Articolo 38
RIDUZIONI PER IL RECUPERO

- 1) La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata certificata da idonei strumenti di misurazione e rendicontazione (una volta istituiti), prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata.
- 2) La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo è concessa fino al massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e sarà determinata con la delibera di approvazione della tariffe.

Articolo 39
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
- 2) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Articolo 40
AGEVOLAZIONI

- 1) Non sono previste agevolazioni diverse da quelle altrove normate nel presente regolamento.

Articolo 41
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 42
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare:
 - a) il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione
 - b) il decesso o, il cambio di residenza dell'intestatario dell'utenza, (con esclusione di schede di famiglia individuali) in quanto, a seguito dell'evento, l'intestatario dell'utenza diverrà il nuovo intestatario della scheda di famiglia, salvo e diversa documentata dichiarazione dell'utente.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 43

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1) La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 1, comma 646, L. 147/2013).
- 4) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
- 6) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- 7) La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 8) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 44 RISCOSSIONE

- 1) Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice o, ove consentito per mail o per PEC, inviti di pagamento spontanei che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e maggiorazione per tributo provinciale in base alla normativa vigente e con riferimento alle delibere di ARERA ed il metodo di calcolo.
- 2) I versamenti avvengono con le seguenti tempistiche e modalità:
 - l'acconto con scadenza il 18.07 sarà pari al 50% calcolato sull'importo totale della TARI in base alle tariffe dell'anno precedente ai sensi dell'art. 15 ter del D. L. 30.04.2019 n. 34 convertito nella L. 28.06.2019 n. 58; a tale importo verranno applicate, se dovute, le agevolazioni di cui all'articolo 46.
 - il saldo con scadenza il 16.12 sarà pari al 50% sull'importo totale della TARI in base alle tariffe dell'anno in corso a cui verranno applicate, se dovute, le agevolazioni di cui all'articolo 46.
 - con rata unica con scadenza il 16.12
- 3) Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione della Giunta Comunale scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 2, dandone previa e ampia notizia.
- 4) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o con PagoPA o con versamento presso la tesoreria comunale.
- 5) Il tributo annuale non è dovuto dal singolo contribuente qualora risulti inferiore ad euro 12,00 (dodici/00), tale importo minimo deve intendersi riferito alla tassa complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né tanto meno ai singoli immobili.
- 6) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze di cui al precedente comma 2) le somme indicate nell'invito di pagamento può effettuare il versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 472/1997 e modificato dal D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019 il quale prevede il versamento con sanzioni ridotte in base alla data del versamento rispetto alla scadenza. Alla somma dell'importo dovuto e delle sanzioni va aggiunta la somma per gli interessi di mora.
- 7) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze la somma di cui al precedente comma 2) e non abbia utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 5 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 7.

Articolo 45 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 46

AGEVOLAZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 PER L'ANNO 2022

- 1) Per supportare le attività economiche che hanno subito chiusure e limitazioni imposte a causa dell'emergenza Covid-19, il Comune applica esclusivamente per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni:
- a) Utenze domestiche:**
- nucleo familiare con indicatore ISEE dal minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'INPS, a 10.000,00 euro: riduzione del 40% della parte variabile;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE da 10.000,01 a € 15.000,00: riduzione del 30% della parte variabile;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00: riduzione del 20% della parte variabile;
- b) Utenze non domestiche:**
- riduzione del 50% su base annua delle quote fissa e variabile per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nell'anno 2022.

Le agevolazioni di cui alla lettera a) si applicano qualora lo "stato di emergenza" legato alla pandemia da Covid-19 dovesse essere ripristinato e tornare in vigore.

- 2) Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, le:
- a) Utenze domestiche:** devono presentare all'ufficio tributi entro il 15.01.2023 apposita istanza tramite i modelli predisposti dall'ufficio medesimo allegando l'attestazione ISEE valida per l'anno 2022. L'agevolazione sarà inserita nella rata utile.
- b) Utenze non domestiche:** devono presentare all'ufficio tributi, entro il 15.01.2023 apposita istanza tramite i modelli predisposti dall'ufficio medesimo. L'agevolazione sarà inserita nella rata utile.
- 3) In caso di morosità pregressa di utenze domestiche, l'agevolazione di cui all'art. 46.1 a) sarà trattenuta dall'ente a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a partire dall'annualità meno recente.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
- 8a. Bed and breakfast e case vacanza.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.